



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “Napoli Liberal”

ARTICOLO PRIMO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

E’ costituita una Associazione denominata “Napoli Liberal.

ARTICOLO SECONDO

L’Associazione ha sede in Napoli alla Piazza dei Martiri 30.

La sede può essere trasferita con deliberazione dell’assemblea e può avere sedi distaccate e/o periferiche.

ARTICOLO TERZO

L’associazione nasce come ente non commerciale ai sensi degli articoli 1/9 del Decreto Legislativo n. 460/1997, non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e promuovere i valori della cultura liberale per una concreta trasformazione in senso liberale della società italiana.

A tale scopo l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

La promozione di studi, progetti e ricerche su aspetti cruciali della qualità del vivere cittadino e metropolitano

La redazione, la distribuzione e la pubblicazione a mezzo stampa o in rete su apposito sito web, di proposte chiare ed innovative per la risoluzione in chiave liberale dei problemi cittadini e metropolitani. L’organizzazione di incontri, seminari, tavole rotonde e convegni intesi a dibattere e diffondere le idee e le proposte dell’associazione e dei suoi collaboratori

Promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico napoletano:

Organizzare corsi di formazione professionale.

L’associazione potrà nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi sia da parte dell’ Unione Europea sia da parte dello Stato sia da parte di Enti locali e Regionali e da Enti che si occupano di cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico – culturale.

Realizzare qualunque altra iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi, ricercando in particolare una collaborazione positiva con enti pubblici e privati, con particolare riguardo alle cooperative sociali operanti sul territorio, alle associazioni di volontariato e a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi dell’associazione; realizzare progetti culturali anche utilizzando sovvenzioni e contributi. dotarsi di tutte le attrezzature e gli impianti utili necessari;



compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie ritenute opportune dagli organi per il miglior perseguimento degli scopi sociali e per lo svolgimento della propria attività;

stipulare accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati;
accettare proventi, derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di beni mobili, immobiliari e immateriali e di attrezzature, impianti e arredamenti.

Per tutte le attività espresse e per tutto ciò che risulterà necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà raccogliere contributi e/o finanziamenti o anche sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e Privati ed ai soci precisando, che in quest'ultimo caso le somme versate dai soci non saranno produttive di interessi.

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti di attuazione, raccolta di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenza o campagne di sensibilizzazione;

ricevere contributi e finanziamenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, D.LGS. 30 dicembre 1993 n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione,

usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dalla Comunità Economica Europea.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO QUARTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili, immobili ed immateriali che diverranno di proprietà dell'associazione;

della quota associativa;

dai redditi dei beni patrimoniali;

dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;

dai lasciti, legati, donazioni e da ogni altra entrata.

TITOLO III

ASSOCIATI

ARTICOLO QUINTO

I membri dell'associazione si suddividono in:



soci fondatori (lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo);
soci ordinari (lo sono coloro che vengono annessi a far parte dell'associazione con delibera del Consiglio Direttivo); appartengono a quest'ultima categoria tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Soci onorari (lo sono tutti coloro che, in considerazione di meriti professionali vengono ammessi all'associazione senza pagamento di quota associativa).

ARTICOLO SESTO

Gli associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Le quote annuali di associazione devono essere versate nei modi e termini che saranno fissati dal Consiglio direttivo. Le quote versate non sono rivalutabili e non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, ne sono trasmissibili.

ARTICOLO SETTIMO

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto attivo e passivo. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

ARTICOLO OTTAVO

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità oltre che per morte o per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:



- a) cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o ritardo nel pagamento delle quote associative di oltre un mese a decorrere dal termine fissato per il pagamento dal Consiglio direttivo;
- b) violazione delle norme etiche e statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei probiviri. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO NONO

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il segretario;
- f) il collegio dei probiviri, se istituito.

TITOLO V ASSEMBLEA ARTICOLO DECIMO

L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza); rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.



Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO UNDICI

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il mese aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorre, per la nomina dei consiglieri e dei probiviri.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati

ARTICOLO DODICI

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

ARTICOLO TREDICI

Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quinti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

ARTICOLO QUATTORDICI

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO QUINDICI

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Piazza Dei Martiri 30 – 80121 Napoli
Fax.0812141855
Mail: nides@libero.it



L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a sei membri, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 13; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario.

ARTICOLO DICIASETTE

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li eletti.

ARTICOLO DICIOOTTO

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute previa documentazione scritta.

ARTICOLO DICIANNOVE

Il consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma, telecopia posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti, da trattare. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei ,voti in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO VENTI

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo considerato dimissionario dalla carica di consigliere.

ARTICOLO VENTUNO

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza dal vice Presidente.

ARTICOLO VENTIDUE

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:



- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; contrarre mutui e prestare garanzie reali e personali, contrarre obbligazioni cambiarie; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione; .
- g) stabilire- l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

TITOLO VII

PRESIDENTE

ARTICOLO VENTITRE'

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. Allo stesso è delegata la gestione ordinaria. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

TITOLO VIII

BILANCIO - UTILI

ARTICOLO VENTIQUATTRO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle



spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'eventuale raccolta occasionale di fondi sarà documentata con rendiconto separato ai sensi di legge.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma, ed eventuali rendiconti separati, verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ARTICOLO VENTICINQUE

'E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del l'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO VENTISEI

Il Collegio, se istituito, è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci resta in carica tre anni. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesi viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente secondo equità, in qualità di arbitro irrituale e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l'associazione e che non siano indisponibilmente riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio intenda sottoporgli. Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi.

TITOLO X .

SCIoglimento

ARTICOLO VENTISETTE

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di



controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI

RINVIO

ARTICOLO VENTOTTO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia.